

COMUNE DI TRIESTE
AREA CITTA' TERRITORIO E AMBIENTE
Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica Mobilità e Traffico

**CRITERI PER IL CONTROLLO DELLE
AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI
NOTORIETA', NONCHE' DELLE ATTESTAZIONI, ASSEVERAZIONI E
DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' RESE DA TECNICI ABILITATI**

ART. 1
OGGETTO E FINALITA'

1. Con i presenti criteri, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e segg. del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., vengono disciplinati i controlli che il Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico (di seguito Servizio) deve eseguire sulle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà previste, rispettivamente, dagli articoli 46 e 47 del medesimo decreto, nonché sulle attestazioni, asseverazioni e dichiarazioni di conformità di tecnici abilitati nell'ambito dei procedimenti di competenza del Servizio, rese ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 s.m.i. e/o da altre vigenti leggi di settore.
2. I predetti controlli effettuati dal Servizio sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali reati in relazione all'ottenimento di benefici e/o provvedimenti, a fronte della semplificazione delle procedure e responsabilizzazione dei privati con generale riduzione dei controlli.
3. Il Servizio promuove ogni azione utile al fine di definire rapporti formali ed informali con altre amministrazioni pubbliche nell'ottica di facilitare gli scambi di dati necessari per i controlli incrociati, nonché al fine di definire o formalizzare procedure tecnico-operative per instaurare relazioni con le stesse.

ART. 2
DEFINIZIONI

1. Per autocertificazioni si intendono:
 - a) certificati sostituiti con dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
 - b) certificati sostituiti con l'esibizione di documenti di riconoscimento ai sensi dell'art. 45 del citato Decreto.
2. Per dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, si intendono tutte le dichiarazioni di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., rese nell'interesse del dichiarante e finalizzate a comprovare stati, fatti e qualità sia personali che di altri soggetti di cui il medesimo abbia diretta conoscenza, non certificabili (in quanto non espressamente previsti nell'elenco dell'art. 46 del medesimo decreto).
3. Per attestazioni, asseverazioni e dichiarazioni di conformità rese ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 s.m.i. e/o da altre vigenti leggi di settore da tecnici abilitati si intendono tutte le dichiarazioni o certificazioni rese dagli stessi, anche in sostituzione di atti o pareri o verifiche preventive di organi o enti appositi previsti per legge, idonee a comprovare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale.
4. Il Servizio adotta ogni strumento utile all'acquisizione diretta delle notizie contenute nelle certificazioni e dichiarazioni. A tal fine favorirà, per mezzo di intese o convenzioni, la reciproca trasmissione e lo scambio di dati o documenti, attraverso sistemi informatici o telematici, con le altre Pubbliche Amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone.

ART. 3

TIPOLOGIA DEI CONTROLLI

1. Per controllo si intende l'attività finalizzata a verificare la corrispondenza tra le informazioni rese dal soggetto nell'ambito del procedimento amministrativo e le informazioni in possesso dell'Amministrazione procedente o di altre Pubbliche Amministrazioni, nonché la veridicità delle attestazioni, asseverazioni e dichiarazioni di conformità rese dai tecnici abilitati.

2. I controlli sui procedimenti che il Servizio attua sono di due tipologie:

- * *controlli documentali di completezza formale;*
- * *controlli sostanziali.*

ART. 4

CONTROLLI DOCUMENTALI

1. Per controlli documentali si intendono le verifiche della documentazione e delle dichiarazioni rese dai richiedenti nell'ambito dei procedimenti amministrativi.

2. Sono soggetti al controllo le istanze, SCIA, DIA, comunicazioni o atti simili presentati al Servizio, in cui sono presenti le dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i., dall'art. 19 della L. 241/90 s.m.i. e/o da altre vigenti leggi di settore.

3. I controlli documentali vengono effettuati direttamente dalla struttura responsabile del procedimento o del singolo endoprocedimento sulla documentazione, fornita direttamente o indirettamente dall'interessato, ovvero acquisita direttamente d'ufficio da banche dati, da altri Enti, ecc.

ART. 5

CONTROLLI DOCUMENTALI DI COMPLETEZZA FORMALE

1. I controlli di completezza formale si espletano tramite la verifica della completezza formale delle istanze, SCIA, DIA, comunicazioni o atti simili di competenza (completezza delle dichiarazioni rese, correttezza formale della sottoscrizione e della presentazione, presenza degli allegati obbligatori).

2. I controlli di completezza formale vengono effettuati sul 100% delle pratiche presentate.

ART. 6

CONTROLLI SOSTANZIALI

1. I controlli sostanziali sono verifiche in relazione alla veridicità e congruenza dei contenuti delle dichiarazioni / asseverazioni rese nell'ambito delle istanze, SCIA, DIA, comunicazioni o atti simili di competenza, nonché sulle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.

2. Tali controlli vanno effettuati su un campione del 10% per singolo procedimento o endoprocedimento di competenza (es. SCIA, Comunicazione Fine Lavori, Ordinanze temporanee di viabilità, ecc.) con le modalità di cui al successivo articolo 7.
3. I predetti controlli sostanziali possono essere avviati anche:
 - a) a seguito di segnalazione da parte di altre Amministrazioni o Uffici;
 - b) qualora sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese nell'ambito dei procedimenti di competenza.
4. A margine del controllo sostanziale sulla documentazione va espletato un sopralluogo teso ad accertare la conformità dello stato dei luoghi alla documentazione depositata.
5. Tali accertamenti vengono effettuati anche in collaborazione con il corpo di Polizia Locale e/o altri organismi esterni, con preavviso e con modalità tali da arrecare il minor intralcio possibile al normale esercizio delle eventuali attività in corso.

ART. 7

MODALITA' SORTEGGIO PROCEDIMENTI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

1. L'estrazione dei procedimenti da verificare viene effettuata con periodicità bimestrale su tutte le istanze, SCIA, DIA, comunicazioni o atti similari presentati nei due mesi precedenti.
2. Tutte le estrazioni avvengono utilizzando un sistema automatico governato da un algoritmo di generazione casuale di sequenze numeriche che garantisce la casualità, la trasparenza e l'imparzialità di tutte le operazioni, restando salvi i principi sanciti dal D.Lgs. n. 196/2003 in tema di riservatezza.
3. Le operazioni di estrazione avvengono alla presenza di n. 3 funzionari individuati dal Direttore del Servizio.
4. Dell'estrazione e del controllo viene redatto apposito verbale sottoscritto dai partecipanti.
5. Eventuali anomalie che dovessero riscontrarsi in fase operativa ricollegate a qualsiasi circostanza vanno evidenziate nel verbale e sulle stesse vanno effettuate le opportune considerazioni onde apportare, come previsto nell'ottica del miglioramento qualitativo, eventuali modifiche, affinamenti o aggiornamenti della metodologia di controllo.

ART. 8

CONTROLLI EFFETTUATI DAL SERVIZIO PER CONTO DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O UFFICI

1. Il Servizio è tenuto a collaborare con le altre Pubbliche Amministrazioni, con i gestori ed esercenti di pubblici servizi e con gli altri Uffici interni all'Amministrazione comunale che richiedono la fornitura di dati e di informazioni ai fini del controllo delle dichiarazioni e certificazioni di cui all'art. 2.
2. Quando al Servizio sono trasmesse segnalazioni da parte di altre Pubbliche Amministrazioni, gestori ed esercenti pubblici servizi ovvero altri Uffici interni all'Amministrazione comunale riguardanti presunte dichiarazioni mendaci rese da un soggetto

che ha attivato procedimenti presso le medesime, il Responsabile del procedimento può sottoporre a controllo e verifica incrociata le informazioni rese da tale soggetto.

ART. 9
CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI
IN CASO DI FONDATA DUBBIO

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 7 e 8, i controlli verranno effettuati ogni volta che il Responsabile del procedimento abbia un fondato dubbio sulle dichiarazioni presentate. In tal senso occorrerà verificare tutte quelle situazioni dalle quali emergano elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di imprecisioni e omissioni nella compilazione, tali da far supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire al Servizio adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione.

2. La fondatezza del dubbio può, pertanto, derivare da:

- a) evidente incoerenza dell'informazione autodichiarata con altri dati già forniti, anche nell'ambito del medesimo procedimento;
- b) manifesta inattendibilità delle informazioni o dei documenti presentati;
- c) imprecisioni od omissioni tali da far supporre una precisa volontà del dichiarante di fornire solo dati inesatti o parziali;
- d) riscontro, anche casuale, di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio.

3. Tali controlli saranno effettuati anche in caso di evidente lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti dal Servizio per il regolare svolgimento del procedimento.

ART. 10
MODALITA' EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SOSTANZIALI

1. Il Servizio trasmette all'interessato idonea comunicazione di avvio del procedimento di verifica sostanziale ai sensi degli art. 7 e 8 della Legge 241/90.

2. Qualora i dati non siano già in possesso dei vari uffici comunali, il Servizio può richiedere ad altre Pubbliche Amministrazioni l'effettuazione di verifiche, ove possibile dirette, altrimenti indirette, finalizzate ad ottenere elementi informativi di riscontro per la definizione dei controlli sulle autocertificazioni.

3. Le verifiche dirette sono effettuate dal Servizio procedente accedendo direttamente alle informazioni detenute dall'Amministrazione certificante, anche mediante collegamento informatico o telematico tra banche dati, nei limiti e condizioni indicati dalla stessa al fine di assicurare la riservatezza dei dati personali.

4. Le verifiche indirette si effettuano richiedendo, anche attraverso strumenti telematici ed informatici, conferma scritta dai competenti uffici dell'amministrazione che detiene i dati e sono effettuate quando il Servizio procedente ha necessità di acquisire informazioni di riscontro su una o più autocertificazioni e, pertanto, deve attivarsi presso i competenti uffici

dell'Amministrazione certificante affinché questi confrontino i dati contenuti nell'autocertificazione con quelli contenuti nei propri archivi.

5. Per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, il Servizio può chiedere al dichiarante di fornire informazioni aggiuntive e chiarimenti, nonché compiere indagini presso altre Pubbliche Amministrazioni.

6. Per i controlli sulle attestazioni, asseverazioni e dichiarazioni di conformità rese dai tecnici abilitati, il Servizio può compiere indagini presso altre Pubbliche Amministrazioni, richiedere pareri/nulla osta agli Uffici interni o alle Amministrazioni esterne competenti in materia, nonché chiedere al tecnico abilitato di fornire informazioni aggiuntive e chiarimenti.

7. In caso di necessità di integrazioni e/o di chiarimenti, il Servizio può chiedere all'interessato di presentare documentazione ed osservazioni, in un'ottica di partecipazione al procedimento, anche con le modalità di cui all'art. 10 bis della Legge 241/90 s.m.i.

ART. 11

RILEVAZIONE DI ERRORI SANABILI, OMISSIONI E/O IMPRECISIONI

1. Qualora nel corso dei controlli si rilevino errori, omissioni e/o imprecisioni, che non costituiscono falsità, i soggetti interessati sono invitati dal Responsabile del procedimento ad integrare o a rettificare le dichiarazioni entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, inoltrata anche con mezzi telematici che consentono la rilevazione della data certa. Si verifica tale circostanza quando l'informazione è evidentemente errata ed imprecisa e quando non incida in modo sostanziale sul provvedimento in corso e quando la stessa può essere sanata dall'interessato con dichiarazione integrativa.

2. Il procedimento di controllo è sospeso per un periodo non superiore a 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente da parte dei soggetti interessati.

3. Il termine finale del procedimento comincia a decorrere nuovamente dal momento della ricezione delle integrazioni richieste.

ART. 12

PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI A RILEVAZIONE DI FALSE DICHIARAZIONI

1. Qualora dal controllo delle autocertificazioni o delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà si rilevino, elementi di falsità nelle dichiarazioni rese da un soggetto al Servizio, il Responsabile del procedimento è tenuto ad attivarsi immediatamente, trasmettendo gli atti contenenti le presunte false dichiarazioni all'autorità giudiziaria.

Art. 13

RINVIO A NORME

Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle disposizioni previste in materia dal D.P.R. 445/2000 s.m.i. e dalla L. 241/90 s.m.i., nonché dalla L.R. 19/09 s.m.i. e dalle altre norme di settore che disciplinano forme di semplificazione procedurale con responsabilizzazione di soggetti privati e riduzione di controlli amministrativi.